



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2020 ANNO V N. 10.

La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano



2020 ANNO V NUMERO 10

di Chiara Antonia d'Alessandro DOI: <https://doi.org/10.13130/2531-6710/14680>



Società e diritti - rivista elettronica anno 2020, V n. 10

LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI FARO E IL DIFFICILE INSERIMENTO DEL CULTURAL HERITAGE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

di Chiara Antonia d'Alessandro

Title: *The Ratification of Faro Convention and the Difficult Integration of Cultural Heritage into Italian Legal System*

Abstract: The autor, after having described the ideological and cultural issues linked to the difficult implementation of Faro Convention in the Italian legal framework, analyses its innovative contents. The Faro Convention contents are described as a new approach to cultural heritage, from a right of the cultural heritage to a right to cultural heritage, with a different attention to people, communities and cultural rights more in general.

Keywords: Criminal Law; Pandemic Emergency; Individual Rights.

Riassunto: L'autore, dopo aver descritto le difficoltà, di ordine ideologico culturali, dell'inserimento della Convenzione di Faro sull'eredità culturale nell'ambito dell'ordinamento italiano, ne analizza i contenuti innovativi tali da far parlare di spostamento dell'asse da un diritto del patrimonio culturale a un diritto al patrimonio culturale, con una diversa attenzione, dunque, alle persone, comunità e ai diritti culturali.

Parole chiave: Patrimonio culturale, eredità culturale, comunità, diritti culturali.

Autore: Chiara Antonia d'Alessandro, *Assegnista di ricerca presso la Unesco Chair on comparative law and intangible cultural Heritage* dell'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco

Articolo ricevuto il 20 novembre 2020 approvato il 03 dicembre 2020

1. *La lunga gestazione di una Convenzione Internazionale*

Il 23 settembre 2020, dopo un iter particolarmente accidentato e durato - solo nella sua fase parlamentare - due anni, peraltro caratterizzati da una serie di *stop and go*, la

Camera dei deputati ha ratificato in via definitiva la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul *Valore del patrimonio culturale per la società*, approvata il 27 ottobre 2005 nella città portoghese di Faro di cui porta convenzionalmente il nome. In verità, il Governo italiano aveva sottoscritto la Convenzione di Faro già nell'ormai lontano 2013 ma, solo lo scorso anno il Senato aveva dato il suo parere positivo al testo che è approdato, un anno dopo, all'Aula di Montecitorio, la quale lo ha, a sua volta, approvato con 237 voti favorevoli, 119 contrari e 57 astenuti. Dunque, non senza, come vedremo più avanti, opposizioni e polemiche. D'altra parte lo stesso, non breve, iato temporale tra l'approvazione e la ratifica sottolinea le non poche difficoltà nel recepimento di questo testo internazionale, remore peraltro non limitate al nostro solo paese. La Convenzione si colloca, evidentemente, nel quadro delle azioni politiche e culturali, ormai da più di settant'anni, perseguite dal Consiglio d'Europa ai fini della realizzazione di "un'unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto, che costituiscono la loro eredità comune", così come ricorda lo stesso Preambolo della Convenzione. Sin da subito, dunque, il testo ci ricorda che tra i principali valori dell'azione di un organismo come il Consiglio d'Europa vi è la promozione e l'affermazione dei *diritti*, della *diversità culturale*, del *dialogo* tra le comunità. E ciò nella misura in cui tali principi vengono, tutti, intesi come fattori caratterizzanti l'*heritage* e il più significativo prodotto della storia comune dei popoli europei. Di particolare interesse, nell'ambito degli strumenti internazionali di diritto europeo dedicati al rapporto tra patrimonio culturale e diritti umani appaiono i contenuti del Testo approvato a Faro. Potrebbe anzi dirsi che essi possono essere qualificati come tra i più audaci, attualmente in vigore, almeno dal punto di vista del diritto internazionale, in tema di affermazione dei diritti culturali. Ed infatti, proprio i diritti culturali diventano in Faro diritti fondamentali al pari del diritto alla vita, universalmente riconosciuto come diritto naturale. Proprio per questo la Convenzione è connotata da un notevole potenziale sia in termini di principi e valori riconosciuti sia, più concretamente, dal punto di vista delle politiche pubbliche e istituzionali proposte agli Stati membri, tutte improntate, come si vedrà, ad uno spirito partecipativo e collaborativo. Il testo di Faro, in effetti, riprendendo esplicitamente la *Dichiarazione universale dei diritti*

dell'uomo del 1948 e il *Patto Onu sui Diritti economici, sociali e culturali* de 1966, riconosce ad ogni persona il diritto “ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale” (art.1). Partendo, dunque, dal presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano fra i diritti dell'individuo, la Convenzione riconosce il diritto di chiunque, da solo o collettivamente, non solo, “a trarre beneficio dall'eredità culturale” (art. 4), ma anche “a contribuire al suo arricchimento”. Rispetto a quest'ultimo profilo appare, altresì, interessante soffermarsi sulla parte III del testo dedicata proprio alla “*Responsabilità condivisa nei confronti dell'eredità culturale e partecipazione del pubblico*” in osservanza del quale i Paesi aderenti si impegnano, in ogni modo, alla promozione di un approccio integrato e partecipativo, allo scopo di garantire la collaborazione tra le istituzioni pubbliche, di ogni livello, esperti, proprietari, investitori, ma anche imprese, organizzazioni non governative e società civile (art.11), nella gestione, promozione e conoscenza dell'eredità culturale (artt. 11-14).

2. *Eredità culturale e diritti culturali*

Sin da subito, si colgono due dei profili più interessanti ed innovativi di questo Testo. Innanzitutto, un allargamento del concetto di patrimonio per il quale appare, in effetti, particolarmente opportuna l'onnicomprensiva espressione di *cultural heritag* (Blake J., 2000) utilizzata dal testo internazionale, non a caso, divenuta, nella traduzione ufficiale italiana: “eredità culturale”. La traduzione corrisponde, in effetti, alla opportuna intenzione di evitare, con l'uso dell'espressione *eredità culturale*, confusioni o sovrapposizioni con la meno ampia definizione di *patrimonio culturale*, propria dell'ordinamento italiano e di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

L'*heritage* a cui la Convenzione fa riferimento si deve intendere come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione” (art.1). A questa nozione fa da

riscontro, con un ruolo di protagonismo e di responsabilità, nella sua dinamica attuativa, l'altro dei due concetti cardine che caratterizzano questo Testo internazionale, quello di “*comunità patrimonio*”, intesa, quest'ultima, come “insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” (art. 2).

Proprio la significativa presenza di questi due concetti non può non ricordare le notevoli assonanze con un'altra Convenzione internazionale, con cui quella di Faro sembra essere in, quasi perfetta, continuità evolutiva: la Convenzione Unesco del 2003 per la *Protezione del patrimonio culturale immateriale*. Ed infatti, era stata proprio quest'ultima Convenzione ad aprire, sullo scenario giuridico culturale, il concetto di patrimonio ben al di là del confine strettamente materiale che, fino a quel momento, l'aveva fatta da padrone, almeno nelle definizioni giuridiche anche di contesto internazionale, tagliando sostanzialmente fuori dallo scacchiere dei riconoscimenti internazionali tutti i paesi, segnatamente non europei, poveri di monumenti ma, ugualmente, ricchi di tradizioni e culture da proteggere¹.

Le assonanze tra i due testi internazionali si riscontrano, altresì, con la configurazione, per entrambi, di un legame inscindibile tra l'esistenza di ciò che può essere annoverato come *cultural heritage* e una *comunità di riferimento*, intesa come l'insieme di soggetti che determinano l'esistenza, ma soprattutto la sopravvivenza di un patrimonio, nella misura in cui si riconoscono in esso e nei valori di cui è espressione (Blake J., 2000, p.75). Invero strettamente connesso, dunque, al ruolo della comunità e all'approccio collaborativo e integrato di essa in rapporto all'eredità culturale, vi è un ulteriore profilo di particolare interesse del Testo di Faro su cui vale la pena soffermarsi. La Convenzione, in effetti, apre ad una sorta di ribaltamento della prospettiva in quanto sposta il *focus* dell'interesse relativo patrimonio culturale non più soltanto su un “diritto *del* patrimonio culturale”, ma anche su di un “diritto *al* patrimonio culturale” (D'Alessandro A., 2015, 77). E ciò risulta particolarmente interessante nella misura in cui a tale diritto fa da eco, come giuridicamente dovrebbe essere ogni qual volta si

¹ Il riferimento è in questo caso all'assoluto primato dei paesi europei, tra cui innanzitutto l'Italia, dal punto di vista dei riconoscimenti internazionali di beni a patrimonio dell'umanità, così come previsto dalla ben nota Convenzione Unesco del 1972 per la Protezione del Patrimonio Mondiale e Naturale.

riconosce un diritto in capo a un soggetto, anche un *dovere* di ciascuno ad interessarsi a questo patrimonio, a svolgere un ruolo attivo nella sua conservazione, diffusione, manutenzione, cura, non senza uno sguardo particolarmente attento ai profili di sviluppo sostenibile (art. 9). Ne deriva, insomma, una sorta di monito, sia pure un po' generico, per le istituzioni e per la collettività ad una responsabilità collettiva. Più in generale, nell'impianto della Convenzione la cultura - i.e. l'eredità culturale - diviene uno strumento di realizzazione di sviluppo sostenibile (Grefe X, 2009, 109), di miglioramento della qualità della vita e di "promozione delle diversità culturali" (art. 1).

3. La Convenzione di Faro: minaccia o tutela per il patrimonio culturale italiano

I contenuti particolarmente innovativi danno conto del percorso accidentato che la Convenzione ha incontrato nel suo cammino. Entrata in vigore solo nel 2011, al momento del raggiungimento del decimo firmatario, la Convenzione è stata ratificata da solo 19 paesi (Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldavia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Ucraina e Ungheria, Svizzera) tra i 47 che compongono il Consiglio, un numero relativamente esiguo considerato anche che si tratta di un testo aperto alla ratifica anche di Stati non membri. Piuttosto netta appare la prevalenza dei paesi facenti capo all'area balcanica. Tale prevalenza può essere spiegata con la necessità di molti di questi paesi, venuti fuori, com'è noto, nell'ultimo ventennio, da vicende storico politiche molto difficili per la presenza di violenti conflitti inter-etnici e culturali, di chiudere un capitolo doloroso del passato apponendovi un prestigioso sigillo internazionale. Ciò anche con lo scopo di lanciare un segnale alla comunità degli Stati, in particolare europei, quello di una piena adesione agli standard internazionali in tema di diritti per una più completa ammissione nella comunità internazionale, ivi compresa l'Unione Europea.

La sfida, oggi, rimane costituita, naturalmente, dalla capacità di una progressiva attuazione di questi impegni, così come dei molti altri valori e principi espressi nel contesto del diritto internazionale. La mancanza di queste particolari motivazioni costituisce, forse, anche una delle ragioni, ma evidentemente non la sola, per cui tra i

grandi assenti in questa Convenzione spiccano paesi come Francia, Gran Bretagna, e Germania, che non l'hanno neanche sottoscritta.

Ed in effetti, anche l'iter di approvazione in Italia, come si è accennato, non è stato agevole. Vale qui la pena solo accennare che proprio in sede di approvazione del testo alla Camera, lo scorso 24 settembre, le forze politiche Fratelli d'Italia e Lega, hanno mostrato preoccupazione che il contenuto della Convenzione potesse dare adito ad azioni di censura di alcune espressioni del nostro patrimonio, nel caso in cui una comunità o un singolo si potesse sentire offeso nella propria cultura. Il riferimento sarebbe in particolare all'art. 4 lett. b) e all'art. 7 del testo internazionale. L'art. 4 lett. b) stabilisce che "l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà".

L'art. 7, d'altro canto, prevede che:

Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a: 1) incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione dell'eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni; 2) stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse; 3) sviluppare la conoscenza dell'eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un'ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti; 4) integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Tali previsioni sono state in effetti rapportate, in maniera esemplificativa, ad un episodio non troppo risalente nel tempo, quello in cui, in occasione della visita a Roma del leader iraniano Hassan Rohuani nel nostro paese, l'allora Governo prese la decisione, divenuta, poi, un vero e proprio caso mediatico, di coprire alcuni nudi delle statue capitoline, allo scopo di non offendere la cultura dell'ospite internazionale. Si ritiene, insomma, che i contenuti del testo convenzionale possano divenire scudo giuridico internazionale per obbligare l'Italia, in seguito alla ratifica, a diffusi comportamenti analoghi, con particolare riferimento al ricorrente caso del rispetto della cultura islamica. D'altra parte va, altresì, ricordato, sebbene tale argomento non sia stato richiamato nell'ambito del

recente dibattito, che l'art. 5 n.6 della Convenzione di Faro prevede esplicitamente che “gli Stati devono riconoscere il valore dell’eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine”. Previsione, quest’ultima, che potrebbe costituire un’ulteriore ragione per sospettare il rischio di censure alle nostre tradizioni culturali.

Si tratta, in realtà, di preoccupazioni che, per quanto suggestive, e non prive di qualche argomento a favore, non sembrano condivisibili per vari ordini di ragioni.

Occorre, innanzitutto, ricordare che la decisione del Governo italiano nel 2015 fu dettata da ragioni prettamente politiche, sulla cui opportunità è lecito discutere, ma che nulla hanno a che fare con alcuna disposizione nazionale né tanto meno internazionale. Né d’altra parte, a ben guardare, il tenore delle disposizioni “incriminate” sembrerebbero giustificare azioni di censura del nostro patrimonio culturale in omaggio, o nel rispetto, ad altre culture.

Il riferimento dell’art. 4 sarebbe, infatti, piuttosto da riferire a limitazioni “necessarie” per la protezione dell’interesse pubblico e degli “altrui diritti e libertà” nella quale potrebbero ricadere - come ricordato dallo stesso Ministro Franceschini a questo proposito - proprio le limitazioni operate alla fruizione e al godimento del patrimonio culturale durante questi mesi di emergenza sanitaria, solo per fare un esempio di stretta attualità.

Inoltre, appare opportuno sottolineare un importante elemento di carattere strettamente giuridico, la stessa Convenzione stabilisce chiaramente che: “Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di: (...) generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità”. Ed in ogni caso, da un punto di vista più generale, si deve ritenere che il riconoscimento della diversità culturale, ma anche dell’esistenza di *culture altre* nel proprio territorio nazionale, così come previsto dall’art. 5, non equivale al misconoscimento della propria, ma più genericamente a una garanzia di rispetto reciproco.

Il fatto è che le convenzioni internazionali sono spesso il frutto di lunghi processi di elaborazione, oltre che dei migliori compromessi cui i diversi paesi, insieme a giuristi ed esperti della materia, possono dar vita, ma la ratifica costituisce, in realtà, solo il primo passo per il *vero* inserimento del contenuto di quel testo nel tessuto giuridico oltre

che politico e culturale di un paese, come sa bene il giuscomparatista, attento alle diverse dinamiche degli ordinamenti nazionali.

4. *La convenzione e la nozione di patrimonio culturale nell'ordinamento italiano. L'urgenza di un ampliamento*

Un'ultima considerazione, ancora, vale la pena fare sulla portata di questa Convenzione nel nostro ordinamento giuridico. Senz'altro, il tenore di questo testo opera un ulteriore tentativo di allargamento, come si diceva, dei confini della nozione di patrimonio culturale - i.e. *cultural heritage* - che, occorre ricordarlo, nel nostro ordinamento è ancora incentrata sul solo concetto di "bene culturale" e, dunque, sulla sola materialità dell'oggetto della tutela e dell'azione pubblica, più in generale, così come, d'altra parte, previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali. Non pare, infatti, che possa ritenersi soddisfacente l'attuale formulazione dell'art 7-bis del Codice dei beni culturali, inserito con il secondo decreto correttivo nel 2008, rubricato "*Espressioni di identità culturale collettiva*", il quale stabilisce che:

Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 1

Dalla disposizione così formulata si evince, dunque, che il legislatore italiano subordina l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice alla necessaria esistenza di un sostrato materiale, e al ricorrere degli interessi tipicamente individuati dall'art. 10 del Codice (interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) trascurando del tutto il valore immateriale in sé (Petrillo, 2019, 194). Insomma il legislatore ha, in effetti plasmato, nell'inserirla nel nostro ordinamento, la nozione di patrimonio culturale immateriale, secondo la sua visione dei beni culturali, tutta incentrata sulla *res*,

frustrando del tutto lo spirito della Convenzione Unesco del 2003 che dà, invece, valore all'elemento immateriale *ex se* e, rinunciando alla possibilità di accogliere nel nostro ordinamento una nuova, o per meglio dire, più ampia, nozione di patrimonio culturale.

Né d'altra parte si può considerare del tutto sufficiente il pur lodevole sforzo compiuto da numerosi legislatori regionali che, in assenza di una disciplina nazionale adeguata, hanno tentato di dare protezione al patrimonio culturale nelle sue molteplici manifestazioni².

L'attuale quadro, dunque, della legislazione nazionale già divenuto evidentemente lacunoso alla luce della ratifica del nostro paese della citata Convenzione Unesco del 2003, appare, in considerazione anche della nuova ratifica, sempre più inadeguato. Non resta, dunque, che auspicare un opportuno intervento del legislatore nazionale, così come d'altra parte avvenuto anche in altri ordinamenti giuridici europei³ e non solo, che sia in grado di dare adeguato spazio alla complessa realtà culturale del paese, anche nei suoi aspetti più fragili, e agli impegni internazionali assunti.

In ogni caso, l'art. 9 della nostra Costituzione, con la sua flessibile, "camaleontica" (Ainis M., 1991, 228) e ampia concezione di tutela del "paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione" affidata alla *Repubblica* e cioè, non solo allo Stato, ma a tutte le istituzioni pubbliche, Regioni, Città metropolitane, Province Comuni, e soprattutto all'intera comunità dei cittadini che formano la *res publica*, sembra già essere perfettamente in linea con lo spirito della Convenzione di Faro e con la sua spiccata

² Il riferimento è ai numerosi interventi legislativi regionali che hanno cercato di apprestare, nel proprio ambito di competenza, una disciplina in tema di patrimonio culturale capace di tenere anche in giusta considerazione gli elementi del patrimonio culturale immateriale. E ciò anche in ragione della particolare prossimità del livello legislativo regionale alle comunità territoriali di cui i patrimoni non materiali sono espressione. Si ricordano tra gli interventi legislativi regionali quelli delle Regioni Molise (L.R. Molise n.5/2000, e successive modifiche), Sardegna (L.R. n.14/2006), Toscana (L.R. 21/2010), Puglia (L.R. n.17/2013); Basilicata (L.R. 27/2015), Lombardia (L.R. 25/2016).

³ In riferimento alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al recepimento del principale portato culturale della stessa negli ordinamenti nazionali, si possono ricordare a titolo di esempio i casi dell'ordinamento francese, in cui, seppur a fatica e con non poche remore, nel 2016 è stata ampliata la nozione di *patrimoine culturel* contenuta nel Codice del Patrimonio, e il caso dell'ordinamento spagnolo in cui, alle ben numerose ed articolate leggi delle Comunità Autonome, nel 2015 si è affiancata una legge nazionale in materia.

valorizzazione della componente partecipativa della comunità. Ancora una volta, dunque, le convenzioni internazionali potrebbero rilevarsi occasioni per esplicitare, specie in tema di diritti, contenuti che la nostra Costituzione presenta *in nuce* che necessitano solo di essere sviluppati.

Riferimenti Bibliografici

- Ainis M., (1991), *Cultura e politica, Il modello costituzionale*, Padova
- Bilancia P., (2016) *L'evoluzione del diritto alla cultura: la cultura come servizio pubblico essenziale*, in Castorina E. (a cura di), *Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo*, Napoli
- Blake J., (2000) *On defining the cultural heritage*, in *International and Comparative Law Quarterly*, n.49, pp.61-85
- Blake J., (2011) *Taking a human rights approach to cultural heritage protection*, in *Heritage and Society*, vol.4, pp.199-238
- Carmosino C., (2013), *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, n.1/2013
- Carpentieri P., (2017) *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 22 febbraio 2017
- Casini L., (2015), «*Todo es peregrino y raro . . .*»: Massimo Severo Gianni e i beni culturali, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, pp. 987 ss
- Cavaggion G., (2018) *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Torino
- Cavallo Perin R., (2016) *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo*, fasc. 4, pp. 495-510
- Cornu M., Fromageau J., Hottin C., (eds.) (2013), *Droit et patrimoine culturel immatériel*, Paris
- D'Alessandro A., (2015), *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi*, in L. Zagato, M. Vecco (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e Diritti*, Venezia, pp. 77-92
- Faes H., (2008) *Droits de l'homme et droits culturelles* in *Transversalités*, 2008/4, n°108
- Famiglietti G., (2010) *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*, Torino
- Ferri M., (2014), *L'evoluzione del diritto di partecipare alla vita culturale e del concetto di diritti culturali nel diritto internazionale* in *La Comunità Internazionale*, 2

- Giannini M.S., (1976), *I Beni Culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, pp.3 s.s
- Grefte X., (2009) *La conservation du patrimoine comme levier de développement*, in AA.VV., *Le patrimoine et au-delà*, Strasburgo, pp.109 ss
- Jakubowski A., (2016), *Introduction*, in A. Jakubowski (eds.), *Cultural right sas collective rights. An international law perspective*, Leiden – Boston
- Montella M., (a cura di) (2016), *Economia e gestione dell'eredità culturale. Dizionario metodico essenziale*, Vicenza
- Morand Deviller J. (2013) *Avant propos* in Lankarani L., Fines F., *Le Patrimoine culturel immatériel et le collectivités infraétatiques*, Paris, p. 15 ss.
- Morbidelli G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon* 1/2014
- Parolari P., (2016) *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Torino
- Pavan-Wool L. and S. Pinton, (a curadi) (2019), *Il valore del patrimonio culturale per la società e le comunità. La Convenzione del Consiglio d'Europa tra teoria e prassi*, Padova
- Petrillo P. L. (ed.), (2019) *The legal protection of Intangible Cultural Heritage. A Comparative perspective*, Springer
- Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di) (2012), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Padova
- Severini G., (2014), *Immaterialità dei beni culturali?* in *Atti del Convegno Beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Assisi (25-27 ottobre 2012), in *Aedon*, n. 1
- Severini G., (2012), *sub artt. 1-2*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, 2^a ed., Milano, pp.26 ss.
- Sgrò F. (2015), *La duplice natura dei diritti culturali*, in P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, Napoli
- Vitale C., (2010), *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, in L. Casini (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010, pp.186 ss.
- Volpe G., (2016) *Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini*, Novara, 2016